



**COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

**ORDINANZA SINDACALE N° 29 DEL 17-07-2023**

**Oggetto: Divieto di abbandono rifiuti**

**IL SINDACO**

**Premesso** che questo Ente, a mente dell'art. 198, D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha disposto da diversi anni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti e di conferimento della raccolta differenziata, nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo così il recupero delle stesse, istituendo il sistema della raccolta porta a porta;

**Visto** l'art. 192 del D. Lgs n. 152/2006 che vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

**Visti** ancora gli artt. 255 e 256 del D. Lgs n. 152/2006 che disciplinano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

**Vista** la L.r. n. 9/2010 e ss. mm. ii.;

**Visto** l'art. 30 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 30.12.2009

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 30/06/2023 - **Eco Calendario** per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto "porta a porta";

**Rilevata** la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale, prevista dall'art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. (TUEL) per la tutela dell'igiene e della salute pubblica;

**Rilevato** ancora che l'art. 54, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco quale Ufficiale di governo adotta provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ed il D.M. del 5.08.2008 attuativo del citato art. 5;

**ORDINA**

- a) È fatto assoluto divieto di abbandonare i rifiuti in genere sul territorio comunale, lungo le pertinenze stradali o in altre zone pubbliche del territorio comunale;
- b) È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomma da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, al fine di preservare il decoro urbano del centro abitato dall'impatto negativo derivante dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissima dimensione;
- c) È fatto espresso divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico volantini o altro materiale pubblicitario;

- d) È fatto altresì divieto di scaricare e/o abbandonare materiale di risulta di qualsiasi genere e natura su area pubblica con particolare riguardo agli inerti derivanti da attività edilizia;
- e) È fatto divieto di esporre all'esterno o mantenere esposti, i rifiuti e i relativi contenitori destinati alla raccolta porta a porta, in orari e giorni diversi da quelli stabiliti;
- f) È fatto altresì divieto di conferire i rifiuti la domenica e i giorni festivi;
- g) Agli addetti alla raccolta è vietato effettuare il ritiro dei rifiuti dalle utenze nei casi in cui risultino palesemente violate le disposizioni comunali sulla raccolta differenziata, con obbligo di tempestiva e puntuale segnalazione delle irregolarità riscontrate al Comando di Polizia Municipale o all'ufficio competente del Comune;
- h) Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, valgono le disposizioni normative nazionali, regionali e comunali vigenti.

### AVVERTE

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli artt. 650 e 674 c.p., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;

Chiunque in violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, 231, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00, se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981 e ss.mm.ii;

Chiunque commette le violazioni sopra descritte, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, avrà l'obbligo del ripristino dei luoghi con lo sgombero del materiale abusivamente scaricato o depositato.

In caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione Comunale a danno e a spese del contravventore.

La presente Ordinanza modifica ed integra le precedenti emanate nel corso degli anni;

### DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

La Polizia Municipale e i Carabinieri di Alessandria della Rocca, il distaccamento delle Guardie Forestali di S. Stefano Quisquina, ognuno per le proprie competenze ed attribuzioni, sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente Ordinanza.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, alla Provincia Regionale di Agrigento; all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Agrigento, Al Comando della Stazione Carabinieri di Alessandria della Rocca, al Comando dei Distaccamento Forestale di S. Stefano Quisquina, al Comando della Polizia Municipale di Alessandria della Rocca.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro gg. 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro gg 120.

Dalla Residenza Municipale, li

17-07-2023

Il Sindaco

Prof.ssa Giovanna Bubello

